



**COMUNE DI SAN PIETRO INFINE**  
- Provincia di Caserta -  
**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**DELIBERAZIONE N. 19**

**DEL 20/12/2018**

**COPIA**

*Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
Adunanza straordinaria di 1^ convocazione  
- Seduta pubblica -*

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20, D.LGS.N.175 DEL 19 AGOSTO 2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.100 DEL 16 GIUGNO 2017.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.30** nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati, con comunicazione prot.n.\_4232 del 17.12.2018 a seduta per oggi i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Consigliere				Pres.	Ass.	Consigliere				Pres.	Ass.
1	FUOCO	Mariano		X		9	ROSSI	Emanuela		X	
2	FUOCO	Lino		X		10	GALVIVI	Enrico		X	
3	PIROLLO	Bernardo		X		11	BOCCHINO	Vincenzo		X	
4	BRUNETTI	Sara		X							
5	PACIOLLA	Vincenzo		X							
6	VITALE	Giacomo			X						
7	VERRILLO	Ugo		X							
8	MARANDOLA	Francesco		X							
						<b>TOTALI Pres. /Ass.</b>				<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Reccia che provvede alla redazione del presente verbale ed assume la presidenza il Sig. Mariano Fuoco, in qualità di Sindaco pro-tempore il quale riscontrata la validità della seduta, dal numero degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed invita i consiglieri a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sul punto all'ordine del giorno relaziona il sindaco, mariano Fuoco il quale relaziona brevemente, spiegando che la ricognizione ordinaria delle società partecipate è un adempimento periodico obbligatorio, con termini di scadenza 31.12.2018.

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di San Pietro Infine con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 28/09/2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Pietro Infine e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal /Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI** favorevoli n.10, astenuti n.0 contrari n.0;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di San Pietro Infine detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con voti favorevoli n.10, astenuti n.0, contrari n.0

#### **DICHIARA**

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20, D.LGS.N.175 DEL 19 AGOSTO 2016, COME MODIFICAO DAL D.LGS. N.100 DEL 16 GIUGNO 2017.**

Ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:

FAVOREVOLE  
Lì 20/12/2018

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
F.to Arch. Dario Giovini

-----  
Ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. in ordine alla regolarità contabile, il responsabile del servizio di ragioneria ha espresso parere:

FAVOREVOLE  
Lì 20/12/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Paola Stringhini

---

Letto, confermato, sottoscritto

**Il Presidente**  
F.to Mariano Fuoco

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Vincenza Reccia

---

**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Lì 08.01.2019

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.F.**  
F.to Paola Stringhini

---

X Certifico io sottoscritto su conforme dichiarazione del messo che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

X Certifico io sottoscritto che la presente deliberazione è stata di chiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 T.U.E.L.

Lì 08.01.2019

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.F.**  
F.to Paola Stringhini

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 08.01.2019

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.F.**  
F.to Paola Stringhini

---